CONVENZIONE TRA L'AGENZIA	A DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)
DELL'INSUBRIA E L'ENTE LA	VILLA SRL GESTORE DELLA RSA
FOSCOLO DI GUANZATE (CO) (CU	UDES 322002775) PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUIS	SITE POST TRAUMATICHE O DA GRAVI
MALATTIE NEUROLOGICHE EV	OLUTIVE NON RICONDUCIBILI ALLO
STATO VEGETATIVO E CHE	NON CONSENTANO APPROPRIATA
ASSISTENZA DOMICILIARE.	
PREM	MESSO CHE:
- con Deliberazione n. 338 del 01/0	06/2023, l'ATS dell'Insubria ha stabilito di
proseguire la collaborazione in esse	ere, al fine di garantire, ai pazienti affetti da
gravi patologie degenerative o post	t traumatiche a carico del sistema nervoso o
motorio che non consentono approp	priata assistenza domiciliare, ricoverati presso
le Residenze Sanitario Assistenzial	li di cui all'allegato 1 di detta deliberazione,
l'assistenza e la relativa remunerazio	one su posto letto ordinario;
- tra gli obiettivi prioritari nell'amb	pito della tutela degli anziani e dei disabili,
ricompresi nella D.G.R. n. 6220	del 19 dicembre 2007, vi è quello di dare
continuità e sviluppo di servizi ed	I interventi ad alta integrazione sanitaria per
persone affette da patologie quali: g	gravi cerebrolesioni acquisite post traumatiche
o da malattie neurologiche evolutiv	ve, le cui condizioni non sono riconducibili a
quelle di stato vegetativo, o da altre	gravi patologie emergenti;
- la Struttura socio-sanitaria integrata	a accreditata RSA. Foscolo sita in Guanzate
(CO) si è resa disponibile a cont	tinuare a fornire la necessaria assistenza ai
pazienti affetti dalle patologie sopra	richiamate, per i pazienti di cui all'allegato 1
al presente provvedimento;	

TUTTO CIÒ PREMESSO	
Tra	
L'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede in Varese – Via Ottorino	
Rossi n. 9, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03510140126 – legalmente	
rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Lucas Maria Gutierrez	
E	
 L'Ente La Villa Srl con sede legale in Firenze – Via Benedetto da Foiano 14, Codice	
Fiscale 05849560486 e P. IVA 05849560486 Gestore della struttura RSA Foscolo	
con sede in Guanzate (CO) - Via San Lorenzo 10, Legalmente Rappresentato da	
Dott.ssa Simona Palazzoli.	
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:	
ARTICOLO 1 - Oggetto	
La Struttura mette a disposizione i propri locali (unità), attrezzature e personale,	
idonei per l'assistenza e la cura di pazienti residenti nel territorio della ATS	
dell'Insubria, inseriti a suo tempo dalla ex Asl di Como e confermati con	
deliberazione dell'ATS dell'Insubria n. 338 del 01/06/2023, di cui all'allegato 1;	
ARTICOLO 2 – Personale	
Oltre al personale addetto ai servizi generali, la struttura individua e incarica un	
medico con funzione di responsabile sanitario dell'unità e assicura l'assistenza	
infermieristica a copertura delle 24 ore nella medesima unità.	
La struttura si impegna e attesta di essere in grado di garantire sempre in forma	
esclusivamente dedicata ed in funzione delle condizioni del paziente:	
- l'assistenza medica tale da assicurare almeno 60 minuti/settimana/paziente e la	
 reperibilità nelle 24 ore in caso di bisogno;	
 - l'assistenza infermieristica e riabilitativa per almeno 750 minuti / settimana /	
2	

- paziente;	
 - l'assistenza di personale qualificato (A.S.A., O.S.S., O.T.A.) tale da assicurare	
almeno 750 minuti/settimana/paziente;	
 - l'assistenza psicologica e l'assistenza sociale per i familiari dei pazienti.	
 ARTICOLO 3 – Requisiti strutturali e gestionali	
 La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti strutturali e gestionali	
 definiti negli articoli precedenti. L'ATS dell'Insubria si riserva altresì il diritto di	
 compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli	
 inerenti la verifica del mantenimento dei predetti requisiti.	
ARTICOLO 4 – Le prestazioni	
 La Struttura garantisce ai pazienti le prestazioni di assistenza finalizzate al	
mantenimento delle funzioni vitali, alla prevenzione e cura delle patologie	
 subentranti, nonché le prestazioni di carattere medico, infermieristico, psicologico e	
 sociale occorrenti in relazione alla specifica condizione patologica del paziente, ivi	
 comprese le prestazioni volte a favorire il recupero dell'integrità delle funzioni	
 venute meno a seguito dell'evento e/o patologia che ha determinato il ricovero e	
comunque secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DGR	
 19.12.2007 n. 6220 e s.m.i.	
 La struttura procura e somministra altresì i farmaci generici occorrenti, mentre per	
 quanto riguarda l'assistenza protesica si rimanda alla normativa vigente.	
 ARTICOLO 5 – I pazienti	
 Il paziente, riportato nell'allegato 1 della deliberazione n. 338 del 01/06/2023 del	
 Direttore Generale dell'ATS Insubria, accolto nella struttura, ai sensi dell'art. 1 della	
 presente convenzione, è affetto da gravi cerebrolesioni acquisite post traumatiche o	
 da malattie neurologiche evolutive, le cui condizioni non sono	
3	
	r.

 riconducibili a quelle di stato vegetativo, o da altre gravi patologie emergenti che non	
 consentono appropriata assistenza domiciliare;	
ARTICOLO 6 – Corrispettivi economici	
La struttura esporrà per l'attività giornaliera oggetto della presente convenzione	
l'importo di € 49,50 (comprensivo di IVA) al nettodella tariffa Sosia e della quota	
socio assistenziale a carico delle famiglie del paziente/Comune di residenza.	
ARTICOLO 7 - Inadempienze	
Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto alla	
struttura da parte di ATS Insubria, con la fissazione del termine perché le stesse siano	
rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, ATS dell'Insubria ha la facoltà di	
avviare la procedura di revoca della convenzione.	
ARTICOLO 8 - Obblighi informativi e di comportamento	
L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi	
di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei	
precetti in materia di Codice dei dipendenti pubblici (DPR 16 APRILE 2013, n. 62) e	
Codice di Comportamento aziendale (deliberazione n. 129 del 15.03.2018), in	
materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO	
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché rispetto degli obblighi di	
pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai	
documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO	
LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 E S.M.I., LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017 E	
S.M.I.).	
L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti	
normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente	
attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice	
A	
A .	1

disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la	
prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a	
consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà	
 l'aggiornamento.	
L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può	
comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti	
 dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al	
 risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.	
 ARTICOLO 9 - Tutela dei dati personali	
1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione	
 ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di	
 cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento UE) applicabili al trattamento	
di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni	
 di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto	
Legislativo n.101/2018.	
 2. L'ATS e il soggetto erogatore, per le finalità proprie della presente convenzione,	
agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.	
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività	
definite dalla presente convenzione osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:	
a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali	
degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto	
erogatore e l'ATS ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dalla	
presente convenzione e dalla disciplina in materia;	
b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori,	
ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o	
5	

documento di cui dovesse venire a conoscenza	o in possesso non vengano,
comunque, in alcun modo e in qualsiasi form	na, comunicati o divulgati a Terzi, né
vengano utilizzati per fini diversi da quelli di	stretta attinenza alle attività oggetto
della presente convenzione;	
c) osservare rigorosamente la massima riserva	atezza in ordine all'attività svolta e ai
risultati conseguiti nonché in merito a ogni c	dato personale o informazione di cui
dovesse venire a conoscenza;	
d) assicurarsi di essere dotata di modelli a	appropriati per l'identificazione e la
revisione delle modalità di trattamento dei d	lati e per tempestivamente segnalare
violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33	e 34 del Regolamento UE;
e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed d	organizzativo in merito alle misure di
sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento	o UE;
f) verificare che le misure di sicurezza adott	ate possano essere ritenute idonee a
prevenire i rischi di distruzione o perdita de	ei dati, anche accidentale, nonché di
accesso non autorizzato o di trattamento	non consentito o, comunque, non
conforme alle finalità della raccolta.	
4. Il soggetto erogatore, inoltre:	
a) raccoglie il consenso al trattamento dei	dati, laddove previsto dalla vigente
normativa e accerta che il consenso al trattame	ento dei dati sia espresso mediante un
atto positivo inequivocabile con il quale	l'interessato/tutore legale manifesta
l'intenzione libera, specifica, informata e ineq	uivocabile di accettare il trattamento
dei dati personali che lo riguardano, assicuran	dosi che il consenso sia applicabile a
tutte le attività di trattamento svolte per la ster	ssa o le stesse finalità; il consenso da
parte dell'interessato/tutore legale deve essere	e prestato per tutte le finalità oggetto
della presente convenzione, anche per conto di	i ATS ;
6	

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto	
della presente convenzione, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli	
interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;	
c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare	
con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art.	
37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli	
adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di	
Controllo (art. 33).	
ARTICOLO 10 – Validità	
La presente convenzione ha validità esclusivamente per il periodo 01.01.2023 –	
31.12.2023.	
ARTICOLO 11 – Imposta di bollo	
L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore.	
ARTICOLO 12 – Norma di rinvio e adeguamento	
Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali	
vigenti in materia;	
In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali,	
nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto	
della presente convenzione, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed	
integrato. In tali casi il soggetto erogatore ha facoltà di recedere dalla convenzione, a	
mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale	
competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità	
assistenziale degli utenti;	
Costituisce altresì causa di risoluzione della presente convenzione la condanna	
definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del	
7	

 legale rappresentante del soggetto erogatore, laddove il soggetto erogatore, a seguito	
 della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta	
 dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.	
 Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione della	
 convenzione le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa	
 antimafia, la convenzione si intende automaticamente risolta.	
 Letto, confermato e sottoscritto.	
 Varese, 09 giugno 2023.	
 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano	
espressamente gli articoli: art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art.7, art. 8, art. 9, art. 10	
 nonché tutte le disposizioni di cui all'epigrafata premessa.	
 ======	
ATS DELL'INSUBRIA	
 Il Direttore Generale	
 Dott. Lucas Maria Gutierrez	
 Ente La Villa S.r.l.	
 Il Legale Rappresentante	
Dott.ssa Simona Palazzoli	
 Documento informatico firmato digitalmente, ex D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs	
 n. 82/2005 e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.	
 Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del	
 1972, di euro 48,00, pari a n 3 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo	
 virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.	

DENOMINAZIONE STRUTTURA	SIGLE NOMI	Data di Nascita	PERIODO	GIORNI	CLASSE SOSIA	SOSIA	QUOTA DIE PRESTAZIONI DGR 6220/2007	QUOTA SOCIALE	TOTALE DIE	IMPORTO PRESTAZIONI DGR 6220/2007 2023	CONTO ECONOMICO	CENTRO DI COSTO
RSA FOSCOLO - GUANZATE	"omissis"	"omissis"	01/01/2023 - 31/12/2023	365	3	€ 42,50	€ 49,50	€ 46,50	€ 138,50	€ 18.067,50	14062118	51L390000

totale € 18.067,50